



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2144**

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

19/03/2018 - 12:11

# Indice

1. DDL S. 2144 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	4
1.2.1. Testo DDL 2144. ....	5
1.2.2. Testo approvato 2144 (Bozza provvisoria). ....	8
1.3. Trattazione in Commissione. ....	11
1.3.1. Sedute. ....	12
1.3.2. Resoconti sommari. ....	14
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare). ....	15
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 15/12/2015. ....	16
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 23/02/2016. ....	21
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224 (pom.) del 23/02/2016. ....	25
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 16/03/2016. ....	26
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) del 16/03/2016. ....	29
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 13/04/2016. ....	30
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 178 (pom.) del 03/05/2016. ....	35
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 21/09/2016. ....	41
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 22/11/2016. ....	48
1.4. Trattazione in consultiva. ....	52
1.4.1. Sedute. ....	53
1.4.2. Resoconti sommari. ....	56
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali). ....	57
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2016. ....	58
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia). ....	61
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016. . .	62

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	64
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016 . . . . .	65
1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	74
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 345 (pom.) del 04/05/2016 . . . . .	75
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 347 (pom.) dell'11/05/2016 . . . . .	81
1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	86
1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 67 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016 . . . . .	87
1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/09/2016 . . . . .	89
1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	91
1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 01/03/2016 . . . . .	92
1.4.2.6.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 03/05/2016 . . . . .	94

## **1. DDL S. 2144 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2144  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa  
**Titolo breve:** *filiera canapa*

---

Iter

**22 novembre 2016:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1373](#) T. U. con [C.1797](#), [C.1859](#), [C.2987](#)  
approvato in testo unificato

**S.2144** **approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [242/16](#) del 2 dicembre 2016, GU n. 304 del 30 dicembre 2016.

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Loredana Lupo](#) ( M5S)

**Cofirmatari**

[On. Silvia Benedetti](#) ( M5S), [On. Massimiliano Bernini](#) ( M5S), [On. Filippo Gallinella](#) ( M5S), [On. Chiara Gagnarli](#) ( M5S), [On. Giuseppe L'Abbate](#) ( M5S), [On. Paolo Parentela](#) ( M5S)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1797 - [On. Adriano Zaccagnini](#) ( Misto) e altri

C.1859 - [On. Nicodemo Nazzareno Oliverio](#) ( PD) e altri

C.2987 - [On. Dorina Bianchi](#) ( PdL)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 novembre 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 541 del 24 novembre 2015.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , CONTRIBUTI PUBBLICI , IMPRESE AGRICOLE , INDUSTRIA TESSILE

**Articoli**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2, 4),

PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.2), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

(Art.2), RENDICONTI (Art.2), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Artt.3-5),

PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA (Artt.3-5), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

(Art.4)

## Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mario Dalla Tor](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (dato conto della nomina il 15 dicembre 2015) .

## Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 9 dicembre 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 550 del 9 dicembre 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **deliberante** l'8 novembre 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 718 del 9 novembre 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2144

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2144**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LUPO**, **BENEDETTI**, **Massimiliano BERNINI**, **GALLINELLA**, **GAGNARLI**, **L'ABBATE** e **PARENTELA** (1373); **ZACCAGNINI** e **Franco BORDO** (1797); **OLIVERIO**, **VENITTELLI**, **MONGIELLO**, **TARICCO**, **CARRA**, **TERROSI**, **TENTORI**, **BARUFFI** e **NARDUOLO** (1859); **Dorina BIANCHI** (2987)

(V. *Stampato Camera nn. 1373, 1797, 1859 e 2987*)

approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 18 novembre 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 2015*

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

- a) alla coltivazione e alla trasformazione;
- b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Art. 2.

*(Liceità della coltivazione)*

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
  - a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
  - b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
  - c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
  - d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
  - e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
  - f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
  - g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

#### Art. 3.

##### *(Obblighi del coltivatore)*

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 4.

##### *(Controlli e sanzioni)*

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella

coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Art. 5.

*(Limiti di THC negli alimenti)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6.

*(Incentivi per la filiera della canapa)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7.

*(Riproduzione della semente)*

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.

*(Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9.

*(Tutela del consumatore)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 10.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## 1.2.2. Testo approvato 2144 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2144**

Senato della Repubblica

Attesto che la 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 22 novembre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate e Parentela; dei deputati Zaccagnini e Franco Bordo; dei deputati Oliverio, Venittelli, Mongiello, Taricco, Carra, Terrosi, Tentori, Baruffi e Narduolo; della deputata Dorina Bianchi:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Art. 2.

*(Liceità della coltivazione)*

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3.

*(Obblighi del coltivatore)*

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

*(Controlli e sanzioni)*

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Art. 5.

*(Limiti di THC negli alimenti)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6.

*(Incentivi per la filiera della canapa)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7.

*(Riproduzione della semente)*

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.

*(Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9.

*(Tutela del consumatore)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 10.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2144  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa  
**Titolo breve:** *filiera canapa*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente <a href="#">N_154 (pom.)</a> 15 dicembre 2015	(proposto ciclo di audizioni)
9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione) <a href="#">N_165 (pom.)</a> 23 febbraio 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente <a href="#">N_224 (pom.)</a> 23 febbraio 2016	Audizione informale
<b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione) <a href="#">N_170 (pom.)</a> 16 marzo 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente <a href="#">N_234 (pom.)</a> 16 marzo 2016	Audizione informale
<b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	

[N\\_174 \(pom.\)](#)

13 aprile 2016

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 28  
aprile 2016 alle  
ore 10:00  
(concluso ciclo di  
audizioni)

[N\\_178 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Testo degli  
emendamenti  
allegato al  
resoconto

[N\\_204 \(pom.\)](#)

21 settembre 2016

Proposto di  
richiedere nuova  
assegnazione in  
sede deliberante  
dalla  
Commissione

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante

[N\\_221 \(pom.\)](#)

22 novembre 2016

(approvato  
all'unanimità)  
Articoli discussi:  
da 1 a 10.  
Esito: **approvato  
definitivamente**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 15/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015**  
**154ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**[PIGNEDOLI](#)**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02002, a firma del senatore Panizza ed altri, sull'attuazione in Italia della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

Premette che la riforma della politica agricola comune non è quella che l'Italia avrebbe voluto e proprio per questo il Governo ha più volte sollecitato la Commissione europea a una revisione che ne semplifichi gli aspetti essenziali, andando incontro alle esigenze delle imprese. La nuova PAC ha peraltro attribuito agli Stati membri un ventaglio di scelte, in modo che possano essere tenute in considerazione le diverse agricolture che caratterizzano i territori dell'Unione. Nella fase di attuazione nazionale, il Governo ha mantenuto un dialogo aperto con tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo Regioni e Province autonome, con lo scopo di tutelare al meglio gli interessi degli agricoltori italiani.

Al riguardo, evidenzia che l'iter diretto a completare il quadro delle disposizioni di applicazione della nuova PAC è stato lungo e ha visto un confronto fattivo, non privo di complessità, anche in ragione del fatto che si è sempre cercato il massimo consenso possibile attorno alle scelte che via via si andavano

effettuando. Tali decisioni sono confluite nel documento denominato: "La nuova PAC: le scelte nazionali ? regolamento (UE) n. 1307 del 2013".

Nonostante il complesso lavoro di mediazione svolto e l'accordo politico individuato con gli assessori, segnala che su due decisioni cruciali per l'attuazione la Conferenza Stato-Regioni non è riuscita a trovare un'intesa. Si è dovuti quindi ricorrere all'approvazione degli schemi di decreto in Consiglio dei ministri per poter rispettare la tempistica dettata dalle norme europee.

Ciò nonostante, sempre nell'ottica della massima condivisione delle scelte di politica agricola, per l'emanazione del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 ? volto a completare il quadro normativo nazionale di riferimento - è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Successivamente, aderendo a specifiche sollecitazioni provenienti da organismi pagatori e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), è stato inoltre predisposto il decreto ministeriale 20 marzo 2015 allo scopo di chiarire taluni aspetti già disciplinati a livello europeo o nazionale.

Evidenzia, inoltre, che a seguito di talune difficoltà applicative palesate a livello europeo, dove la Commissione europea non aveva ancora adottato le versioni definitive delle linee guida di orientamento, l'Italia ha promosso nelle sedi competenti una incisiva richiesta di semplificazione delle procedure, nonché di posticipare il termine ultimo di presentazione della domanda unica.

Tale azione ha trovato significativo riscontro nella pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 747 dell'11 maggio 2015, che ha consentito di posticipare il termine per la presentazione della domanda unica al 15 giugno 2015.

Con decreto ministeriale 12 maggio 2015, accogliendo le osservazioni degli enti interessati, il Governo ha recepito le menzionate innovazioni disponendo la posticipazione della scadenza per la presentazione delle domande al 15 giugno 2015. Parallelamente, a livello di Comitati di gestione e gruppi di lavoro, si è continuato a lavorare per ottenere ogni semplificazione possibile su taluni aspetti procedurali relativi a *greening* e domanda unica.

Segnala che grazie all'impegno profuso per gestire la delicata fase di attuazione della nuova PAC, si sono valorizzate le esigenze degli agricoltori, con il contributo di AGEA e degli organismi pagatori regionali e dei centri di assistenza agricoli. Inoltre, è in valutazione l'istituzione di un tavolo permanente per risolvere le problematiche congiunte al fine di stabilizzare l'intero sistema degli aiuti PAC per i prossimi anni.

Con riguardo al numero delle domande PAC raccolte dall'AGEA alla data del 15 giugno 2015, precisa che corrisponde a quello stimato, pari a circa 700.000, tenuto conto della nuova regolamentazione sulla PAC 2015-2020.

Precisa inoltre che AGEA gestisce i fascicoli aziendali dei produttori residenti nei territori delle Regioni nelle quali non sono stati riconosciuti propri organismi pagatori. Il numero dei fascicoli attivi, presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, gestiti dall'AGEA è pari a circa 800.000.

Fa presente che le circolari di AGEA Coordinamento, emanate allo scopo di realizzare una disciplina armonizzata a livello nazionale delle modalità operative di gestione della nuova normativa europea della PAC 2015-2020, sono state emanate in linea con la pertinente disciplina nazionale e condivise preliminarmente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Proprio tale gestione semplificata è stata riconosciuta come buona pratica a livello europeo dal commissario all'agricoltura Phil Hogan in occasione di un recente Consiglio dei ministri dell'Unione europea, con la proposta di estendere il modello italiano ad altri Paesi, a dimostrazione dell'efficacia delle scelte nazionali.

Sul fronte dell'assegnazione dei titoli, poi, precisa che AGEA ha pubblicato lo scorso 3 giugno la circolare attuativa per l'esecuzione del calcolo dei titoli e, in linea con la programmazione definita, ha raccolto tutte le informazioni necessarie relative alle domande 2015 ed al pagamento 2014 e proceduto all'assegnazione provvisoria dei titoli stessi.

Sottolinea infine che tali procedure si collocano nel primo anno di avvio della nuova PAC ? in cui si calcolano i diritti all'aiuto di cui l'agricoltore beneficerà per l'intero periodo di programmazione ? per

cui non è possibile effettuare alcun tipo di comparazione con gli anni precedenti.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Le informazioni fornite evidenziano tuttavia una tempistica più lunga rispetto agli altri Paesi europei nell'adozione del quadro normativo di riferimento. Auspica che il Dicastero dell'agricoltura si avvalga di tutte le modalità più idonee per un utilizzo integrale e tempestivo delle risorse provenienti dalla nuova PAC. A tal fine, la semplificazione delle procedure anche con riferimento al coordinamento tra Regioni risulta a suo avviso indispensabile.

Il vice ministro OLIVERO risponde poi all'interrogazione n. 3-02138, a firma del senatore Vaccari, sui criteri di remunerazione dei servizi resi dalle società di corse.

Premette che le questioni attinenti i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse sono state oggetto della massima attenzione sin dal momento del subentro del Ministero nelle incombenze già di competenza dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

Oltre ad interpellare il Consiglio di Stato in ordine alla corretta qualificazione del rapporto con dette società e nelle more della definizione della nuova convenzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha intrapreso una serie di iniziative per raggiungere rapporti economici condivisi, tenendo presenti le connesse problematiche sull'applicazione del cosiddetto "Modello Deloitte", in regime di proroga dal 2009.

Chiarisce che il riferimento è, in particolare, alla proposta di definizione, in via transattiva, delle questioni attinenti ai corrispettivi contrattuali per gli anni 2012 e 2013 (basata sulla conferma dei corrispettivi riconosciuti in quegli anni in base al "Modello Deloitte"), nonché a quella di aggiornamento delle schede tecniche degli ippodromi (sempre in base al medesimo Modello) per la determinazione del contributo per il 2014, poi confermato per il periodo gennaio-luglio 2015.

Entrambe le proposte sono state accettate dalla quasi totalità delle società di corse, ivi compresa la Società Modenese Corse Cavalli cui fa riferimento l'interrogante.

Per il periodo agosto-dicembre 2015, sulla scorta dell'aggiornamento delle schede tecniche degli ippodromi, sono stati poi confermati i corrispettivi determinati per l'anno 2014. Tale decisione, ad eccezione della predetta Società Modenese, è stata condivisa dalla generalità delle società di corse.

Si è trattato, in ogni caso, di decisioni transitorie, destinate ad essere superate dalla nuova convenzione per la cui definizione è già in corso il confronto con le società interessate.

Gli interventi di parziale modifica si sono rivelati impraticabili per la ferma opposizione delle associazioni rappresentative delle società di corse, che hanno richiesto un intervento in sede di definizione della nuova convenzione.

A tal riguardo precisa che nel corso della relativa istruttoria, avviata nel marzo scorso, il Ministero ha proceduto ad una compiuta rivisitazione dell'impianto del sistema di remunerazione delle società di corse. L'obiettivo è definire un modello complessivo di regolamentazione dei rapporti tra le parti, basato sulla valutazione degli ippodromi secondo criteri di qualità, da utilizzare anche ai fini della predisposizione del calendario delle corse, nonché del nuovo sistema di remunerazione delle società. Una bozza di classificazione degli ippodromi, basata sulla valutazione di elementi ritenuti caratterizzanti le diverse specificità degli ippodromi stessi, è stata trasmessa lo scorso novembre alle associazioni rappresentative delle menzionate società.

Evidenzia infine che il provvedimento di definizione del ruolo degli ippodromi e dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il presupposto per definire la disciplina di dettaglio dell'intero sistema di finanziamento delle stesse.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto positivamente delle informazioni fornite, le quali evidenziano peraltro una situazione normativa ancora da definire per quanto riguarda il prossimo anno. Auspica quindi che per il 2016 le remunerazioni per gli ippodromi e le società di corse vengano erogate secondo criteri che tengano conto delle caratteristiche strutturali e dei risultati conseguiti, nonché della qualità dei servizi resi.

La presidente [PIGNEDOLI](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi  
(Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo specificando che esso è stato approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 18 novembre 2015, in sede legislativa, mediante l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lupo ed altri (1373), Zaccagnini e Franco Bordo (1797), Oliverio ed altri (1859) e Dorina Bianchi (2987).

In tale testo unificato, specifica che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa sono considerate necessarie per un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario; la canapa, infatti, è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione.

Fa presente che la nuova normativa - che si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - riguarda una molteplicità di settori e impieghi: essi sono relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Da ultimo, la nuova normativa riguarda gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

Propone, infine, lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo più approfondito.

La Commissione conviene pertanto di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [PIGNEDOLI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri in relazione all'Atto del Governo n. 248 (commercializzazione olio di oliva), svolta lo scorso 10 dicembre, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 23/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016  
165ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2228\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015**

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo rilevando in premessa che esso rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è suddivisa la tradizionale legge comunitaria in base alla legge n. 234 del 2012, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee. La finalità è quella di compiere un ulteriore passo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con riferimento alle procedure di pre-infrazione (EU *Pilot*) e a quelle d'infrazione e avviate nei confronti dell'Italia.

Osserva che l'iniziativa, inserita nel solco delle precedenti "leggi europee" (2013, 2013-bis e 2014), persegue lo stesso obiettivo, ovvero la chiusura delle procedure descritte, tuttora aperte, che costituiscono ancora una residua parte di pre-contenzioso e contenzioso cui occorre porre rimedio al fine di ridurre significativamente il numero.

Per quanto di competenza, rileva che il comparto primario è interessato da una serie di disposizioni

che rivestono interesse in quanto atte ad incidere su argomenti oggetto di approfondita discussione.

L'articolo 1, riguardante l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma.

In particolare, la lettera *a*) concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche.

La lettera *b*) interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l'indicazione della scadenza va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina comunitaria, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi dell'Unione europea o non Ue, ovvero da entrambi; in tal modo si sostituisce la vigente normativa italiana che invece stabilisce come obbligatoria l'indicazione analitica sull'etichetta del Paese di origine del miele.

L'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare".

La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato.

L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso indicato dalla disciplina comunitaria, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee.

In merito ricorda che anche la legge n. 4 del 2011, la quale prevede all'articolo 4 sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, è oggetto della stessa procedura d'infrazione, che resta tuttora priva di applicazione in assenza dei decreti attuativi.

Rileva quindi che esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti.

In particolare, l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»). L'applicazione dell'aliquota super ridotta è infatti consentita dalla disciplina europea alle sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, mentre per i due casi citati la previsione normativa italiana era successiva.

Infine, evidenzia che l'articolo 12 interviene a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha giudicato un aiuto di Stato esistente le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Infatti la normativa italiana di riferimento è stata ritenuta presentare elementi che alterano il modello cooperativo mutualistico, tali da incidere sugli scambi tra Stati membri, comportando un

pregiudizio alla concorrenza.

L'articolo in oggetto interviene ad adeguare l'attuale normativa nazionale alla decisione della Commissione europea, sotto due aspetti.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Si apre il dibattito.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge in discorso segnano un deciso arretramento del livello di tutela di prodotti di eccellenza del comparto agroalimentare italiano. I profili interessati dalle norme sul miele e sull'olio d'oliva riguardano le fondamentali norme sulle indicazioni in etichetta e muovono in una direzione che non ritiene condivisibile, ove si tenga altresì conto del discusso tema della qualificazione del Paese di ultima trasformazione dei prodotti.

Il senatore [RUVOLO](#) (AL-A) ricorda che sulla materia del commercio dell'olio d'oliva è in corso di negoziazione un accordo tra Unione europea e Tunisia che potrebbe gravemente danneggiare il comparto produttivo italiano.

Richiama le pregiudizievoli conseguenze che si sono verificate a seguito del trattato tra Unione europea e Marocco con riferimento ai prodotti ortofrutticoli.

Sottopone dette tematiche all'attenzione della relatrice e della Commissione, così come la problematica dell'aumento della tassazione IVA di ben 6 punti percentuali su prodotti molto utilizzati in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul disegno di legge n. 2144 (filiera canapa), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



# **1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 224 (pom.) del 23/02/2016**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 224**  
**MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016**

*Presidenza del Presidente*  
**[FORMIGONI](#)**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (FILIERA CANAPA)*

## 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 16 MARZO 2016  
170ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si apre la discussione generale.

Propone di dedicare al dibattito l'odierna seduta e la prossima settimana e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore [RUVOLO](#) (AL-A) osserva che il provvedimento è all'esame del Parlamento da lungo tempo ed ha subito nel corso della seconda lettura da parte della Camera dei deputati modificazioni molto incisive, che ne hanno a suo avviso completamente alterato la struttura.

Ritiene pertanto indispensabile che la Commissione proceda ad un ampio ciclo di audizioni su tutte le parti oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati rispetto al testo a suo tempo deliberato dal Senato. I temi principali sono l'assetto degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Banca delle terre agricole, la disciplina della distribuzione dei prodotti agroalimentari nelle mense scolastiche e ospedaliere e il comparto della birra.

Preannuncia peraltro sui punti citati puntuali proposte emendative e auspica che il termine per la presentazione delle stesse possa essere più ampio di quello testé proposto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento in esame si erano già svolte nel corso della prima lettura numerose audizioni e che anche da parte della Camera dei deputati si è proceduto ad approfondimenti conoscitivi.

Condivide peraltro rispetto a quanto segnalato dal senatore Ruvolo l'esigenza di ascoltare i rappresentanti del settore della birra, che non erano stati incontrati nell'ambito delle audizioni svolte dal Senato nel proprio precedente esame. Tale audizione potrebbe essere programmata già la prossima settimana.

Conferma poi la proposta di svolgere la discussione generale subito dopo detta audizione e di concluderla la prossima settimana, fissando il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il senatore **RUVOLO** (*AL-A*) ribadisce che sussiste a suo avviso un'esigenza di approfondimento conoscitivo anche riguardo ad altri importanti temi tra cui il riordino del settore ippico e il credito in agricoltura, oltre al già citato riordino degli enti.

Il **PRESIDENTE** fa presente che su tutte le parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati è possibile svolgere un'attività emendativa, avvalendosi degli approfondimenti conoscitivi già svolti nelle sedi parlamentari.

La senatrice **PIGNEDOLI** (*PD*) ricorda che il processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è in corso e si è sinora articolato in diversi interventi legislativi, anche diversi dal disegno di legge in esame. Ragion per cui ritiene che un confronto su tale tema possa essere svolto dalla Commissione anche mediante strumenti diversi dalle audizioni attinenti al provvedimento in titolo.

La senatrice **BERTUZZI** (*PD*) osserva a sua volta che l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento evidenzia che si è portata avanti una costante interlocuzione con le rappresentanze dei settori interessati dallo stesso. Reputa quindi ultronea un'ulteriore attività conoscitiva.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di svolgere la prossima settimana l'audizione dei rappresentanti del settore della birra e, a seguire, la discussione generale, nonché di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dei competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno sul disegno di legge n. 2144 (filiera della canapa), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

# **1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) del 16/03/2016**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 234**  
**MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016**

*Presidenza del Presidente*  
**[FORMIGONI](#)**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144 (FILIERA CANAPA)*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 13/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 13 APRILE 2016  
174ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [EASIOLO](#) (PD) esprime in premessa la propria condivisione per i contenuti del disegno di legge in esame, in quanto finalizzato al sostegno di una coltura, quella della canapa, in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, il consumo del suolo, la desertificazione e la perdita della

biodiversità, oltre a fungere da coltura di rotazione.

Sottolinea inoltre che la normativa specifica quali sono le varietà di canapa ammesse e individua numerosi settori produttivi in cui la stessa può essere impiegata: dall'alimentazione alla cosmesi, all'industria e artigianato fino al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca. Dette produzioni sono assistite da specifiche procedure e controlli. La compatibilità con la normativa italiana ed europea è assicurata da verifiche rispettose del principio del contraddittorio con l'agricoltore.

Ritiene ulteriori elementi positivi quelli del sostegno alla ricerca sulla canapicoltura e la tutela del consumatore.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, al quale potrebbero essere eventualmente apportate limitate modifiche in senso migliorativo, in un'ottica di immediato rilancio di un importante settore produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in sede di replica prendendo atto positivamente delle considerazioni puntuali testé svolte dalla senatrice Fasiolo. Condivide l'importanza del sostegno alla produzione della canapa, trattandosi di un materiale dalle molteplici modalità di utilizzo.

Ricorda che nel corso delle audizioni è emersa con chiarezza la necessità per i produttori di una normativa di riferimento e assicura il proprio impegno per una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, intervenendo a sua volta per la replica, richiama l'*iter* del provvedimento anche nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso. Auspica che uguale consenso possa registrarsi anche presso il Senato e possa portare a una celere entrata in vigore.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame per giovedì 28 aprile, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri  
(Esame e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla

Camera, che affronta il tema della lotta agli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, proponendo un efficiente e accessibile sistema di donazione e di distribuzione a fini di solidarietà sociale.

Rileva che le fondamentali esigenze che ispirano l'iniziativa vanno ravvisate nell'obiettivo di garantire, da un lato, la sostenibilità economica ed ambientale nell'uso ottimale delle risorse alimentari e, dall'altro, un incremento della solidarietà sociale nei confronti delle fasce più deboli della società.

L'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco sono assunti ormai acquisiti come premessa essenziale a qualsiasi prospettiva di sviluppo, che non può prescindere anche dai costi che alla collettività derivano dai consumi di risorse naturali, idriche, energetiche e dalle emissioni di anidride carbonica che la produzione, la trasformazione e la distribuzione di tutti i prodotti alimentari.

L'analisi e le conseguenti riflessioni sulla situazione attuale e in prospettiva inducono a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema, basandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, già affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e recentemente riaffermato nella «Carta di Milano» in occasione di EXPO Milano 2015, con la sua proposta tematica "Nutrire il pianeta, energia per la vita", di cui il provvedimento in esame rappresenta, per molti aspetti, una diretta eredità.

Sottolinea che l'analisi sopra svolta si basa su dati provenienti da istituzioni e osservatori in ambito internazionale ed europeo, i quali testimoniano una situazione che desta ampia preoccupazione in riferimento sia all'aumento della povertà sia alla quantità di spreco del cibo destinato ad uso umano, con evidenti riflessi verso la sostenibilità e l'efficienza delle produzioni rispetto alla salvaguardia dell'ambiente.

Si tratta di dati che trovano la propria fonte nella FAO, nei competenti uffici della Commissione europea, in centri di studi di rilievo indiscusso, aventi ad oggetto ordini di grandezze considerati a livello mondiale ed europeo, e impongono un'attiva opera, anche legislativa, delle istituzioni nazionali e sovranazionali per porre rimedio a prospettive preoccupanti.

Specifica che tale opera di intervento non potrà prescindere dalla considerazione e dalla presenza di una duplice direttrice: da un lato, la necessità di intervenire sul fronte dell'educazione, stimolando i cittadini verso scelte e condotte più consapevoli che superino ottiche utilitaristiche; dall'altro, favorire l'aspetto organizzativo e la chiarezza normativa per gli operatori economici, con particolare riguardo alla filiera ad alta e media recuperabilità.

Nell'ottica delineata, evidenzia che il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia mediante l'impulso a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze ? in particolare alimentari ? ai fini di solidarietà sociale.

Rileva che l'articolato del provvedimento è suddiviso in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il capo I delinea agli articoli 1 e 2 finalità e definizioni del disegno di legge, indicando, quanto alle prime, la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici al fine di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, di contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore di persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al

consumo umano ed animale, le cui fasi di raccolta o ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita a determinate condizioni anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con il successivo articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, istituito in relazione al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, tra le quali si segnalano obblighi d'informazione della RAI, la stipula di accordi o di protocolli di intesa nel settore della ristorazione da parte delle Regioni, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare ed ecosostenibile.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, incrementandone la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Segnala che, con l'articolo 13 già illustrato, inizia il capo III del provvedimento.

L'articolo 14 considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, purchè conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori e idonei ad un successivo utilizzo. Inoltre si interviene, con l'obiettivo di contribuire alla sua sostenibilità economica, sull'attività di recupero dei capi in oggetto, in particolare sulla fase di trattamento, che attualmente si divide in selezione e igienizzazione.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati o scaduti, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo tra l'altro modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni in oggetto, casi possibili e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.

L'articolo 17 conferisce al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Specifica che l'articolo 18 esime le cessioni in esame dai requisiti di forma scritta, previsti dalla disciplina che regola il regime delle donazioni.

Propone, infine, lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo più approfondito.

Conviene la Commissione.

Il presidente [FORMIGONI](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare le richieste di audizione per una rapida calendarizzazione delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Fondazione Istituto Danone, sui disegni di legge nn. 313 e 926 sulla dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 178 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016  
178ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati un ordine del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, sono dati per illustrati l'ordine del giorno e tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016**  
[\(n. COM\(2016\) 159 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra la proposta di regolamento comunitario in titolo che attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria configurato dagli articoli citati.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione europea ammonta a 450,5 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

In tale contesto, rileva che con il presente atto la Commissione europea propone una riduzione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti richiesti dagli agricoltori per l'anno 2016, che saranno liquidati nel 2017, pari a 1,366744 per cento. Tale riduzione, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro.

Osserva che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati.

Segnala che la riduzione non si applica alla Croazia, Paese nel quale, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2022. Infine, ricorda che la Commissione europea, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2016, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento.

Rileva che analoghi atti sono stati già esaminati dalla Commissione negli scorsi anni. In tali occasioni si erano richiamate le crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali.

Sottolinea la necessità che il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [CANTINI](#) (PD) si riserva di presentare nella seduta di domani uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di Federvini e di Edenred Italia, sui disegni di legge nn. 313 e 926, in materia di dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2144](#)

**G/2144/1/9**

[DONNO](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (AS 2144),

premessi che:

le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

considerato che:

l'elenco dei prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata di cui all'articolo 2, per quanto certamente positivo esclude tuttavia dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, settori potenzialmente suscettibili di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di utilizzare le infiorescenze delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame anche per la produzione di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche.

Art. 1

**1.1**

[CASALETTO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Cannabis Sativa L» inserire le seguenti: «a basso tenore di THC (0,2%), uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis».*

**1.2**

[GUALDANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «quale coltura» inserire la seguente: «multifunzionale» e al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: «finalizzata alla creazione di reti di impresa sul territorio e di centri di stoccaggio e prima lavorazione».*

Art. 2

**2.1**

## [CASALETTO](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La coltivazione della varietà di Canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita previa autorizzazione».

### 2.7

## [GUALDANI](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera b), dopo le parole: «compreso quello» aggiungere le seguenti: «tessile ed»;*

*alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla produzione di estratti ad uso omeopatico».*

### 2.2

## IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) coltivazioni destinate a colture temporanee associate a colture permanenti».

### 2.3

## [DONNO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo nell'ambito di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche».

### 2.4

## [CIAMPOLILLO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico».

### 2.5

## [DONNO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo medico del CBD».

### 2.6

## [CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) infiorescenze, fresche e essiccate».

Art. 4

### 4.1

## [CASALETTO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Corpo Forestale dello Stato attua controlli obbligatori compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di Polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso di attività giudiziarie».

### 4.2

## IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1,».*

*Consequentemente sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora il soggetto di cui al comma 1 reputi necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, è tenuto a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche».

### 4.3

## [EASIOLO](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» con le seguenti: «risulti superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «è superiore allo 0,6 per cento.» con le seguenti: «è superiore all'1 per cento.».*

Art. 5

### 5.1

[CASALETTO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di THC ammessi negli alimenti».

### 5.2

[GUALDANI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;*

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura non superiore allo 0,5 per cento.».*

Art. 6

### 6.1

[GUALDANI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, dopo le parole: «alla ricostituzione del patrimonio genetico» inserire le seguenti: «delle varietà più adeguate alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse filiere»;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati prioritariamente ai giovani agricoltori».

Art. 7

### 7.1

[GUALDANI](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono attivare le procedure per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e tipicità italiana.».*

### 7.2

[CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per la vendita diretta in ambito locale delle varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

### 7.0.1

[GUALDANI](#)

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge n. 1096 del 1971, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre e/o di olio da

utilizzare per usi industriali e/o agronomici e/o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, quando svolte con finalità ispettive, sono effettuati dal personale del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di enti delegati da AGEA, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

## 8.1

### [GUALDANI](#)

*Sostituire la parola: «azioni» con la seguente: «corsi».*

## 8.2

### IL RELATORE

*Dopo la parola: «nutraceutico,» inserire la seguente: «tessile,».*

# 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 204 (pom.) del 21/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016  
204ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02645, a firma del senatore Stefano, sulla chiusura della Cantina sperimentale di Barletta.

Rileva in premessa l'impegno del Governo nel potenziare e rendere più efficiente la ricerca pubblica in campo agroalimentare in Italia. Nel caso particolare richiamato dall'interrogante, l'obiettivo della riorganizzazione è proprio quello di fornire da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un supporto concreto ed efficace alle aziende, a partire da quelle del territorio pugliese ma guardando a tutto il sistema vitivinicolo nazionale.

Evidenzia che in tale contesto si inseriscono gli interventi che riguardano il potenziamento dell'attività dell'Unità di Ricerca per l'uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo, con sede a Turi. In detta struttura potranno tornare ad essere valorizzate le tre risorse professionali della sede distaccata di Barletta, e contribuire meglio al lavoro scientifico dell'ente. Attraverso il risparmio di costi di gestione, con le diverse strutture di ricerca del CREA, potranno essere avviati nuovi progetti, che puntino al recupero delle tradizioni locali nonché alla valorizzazione delle risorse umane, materiali e strumentali, sia a livello nazionale che europeo.

Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che la chiusura della Cantina sperimentale di Barletta si pone in contraddizione con il preannunciato impegno del Governo nel senso del sostegno al sistema della ricerca nel settore vitivinicolo italiano, mediante l'attività del CREA. Peraltro, ricorda che nella zona interessata esistono importanti realtà produttive e che occorre da parte dell'Esecutivo specifica attenzione per il settore agricolo del Mezzogiorno d'Italia.

Il Presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che sono stati espressi i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia (entrambi non ostativi sul disegno di legge e sugli emendamenti), della Commissione bilancio (non ostativo sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1 e 7.0.1 e non ostativo sui restanti emendamenti), della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo con osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti), nonché della Commissione ambiente (favorevole) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizione). E' decorso il termine per quanto riguarda le Commissioni 7a e 10a.

Ricorda che in diverse occasioni era stata manifestata da tutti i componenti della Commissione una condivisione del testo del disegno di legge, così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ipotizzando anche l'eventualità di richiedere un trasferimento dello stesso alla sede deliberante, così come presso l'altro ramo del Parlamento si era seguita la strada della sede legislativa. Informa quindi che nella seduta del 3 maggio scorso sono stati dati per illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) aggiunge la firma e ritira l'ordine del giorno G/2144/1/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti a sua firma 2.2, 4.2 e 8.2.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.2, 2.7, 5.2, 6.1, 7.1, 7.0.1 e 8.1.

La senatrice [CASALETTO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ritira gli emendamenti 1.1, 2.1, 4.1 e 5.1.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Misto-SI-SEL) ritira gli emendamenti 2.6 e 7.2.

La senatrice [FASIOLO](#) (PD) ritira l'emendamento 4.3.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone, ravvisandone le condizioni, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) valuta positivamente tale proposta.

La Commissione unanime conviene.

Il presidente [FORMIGONI](#) si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione e avverte che, qualora essi si esprimano tutti favorevolmente, inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Sul punto manifesta orientamento favorevole anche il vice ministro OLIVERO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio ([n. 324](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto non è possibile concludere oggi l'esame del provvedimento.

Il vice ministro OLIVERO assicura che il Governo non emanerà il decreto, in attesa del parere delle

Commissioni parlamentari, fino alla fine del corrente mese. Ciò anche al fine di consentire un esame approfondito da parte del Parlamento su tematiche di grande rilevanza.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*) fa presente che il provvedimento dovrebbe essere oggetto di puntuali modifiche e specificazioni circa il ruolo delle regioni e dei Dicasteri competenti riguardo alle coltivazioni OGM in Italia.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) ricorda che sin dall'inizio della legislatura l'Assemblea del Senato si era espressa con ampia convergenza politica sulla materia degli OGM, concordando sull'esclusione delle colture dal territorio nazionale. Si tratta di una scelta che tutela il patrimonio agroalimentare italiano e ne garantisce la qualità, alla base della competitività di tali prodotti.

Auspica, pertanto, che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere si segua la medesima impostazione.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) ricorda il proficuo approfondimento che è stato svolto dalla Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato n. 591, sulle nuove tecnologie in agricoltura, lavoro che rischia di essere vanificato qualora fosse adottato un provvedimento che assegna un ruolo decisionale eccessivo agli organismi regionali. Anche le concentrazioni industriali in corso nel campo agroindustriale impongono, a suo avviso, un'unitarietà di azione a livello nazionale ed europeo, a tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

Il senatore [TARQUINIO](#) (*CoR*) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Ruta.

La senatrice [GATTI](#) (*PD*) sottolinea a sua volta la necessità sulla delicata materia delle colture OGM di una visione di insieme e di una unitarietà di indirizzo politico a livello nazionale.

La relatrice [FASIOLO](#) (*PD*) prende atto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e si riserva di presentare per le prossime sedute una proposta di parere. Osserva che a livello nazionale sono stati assunti impegni che implicano comportamenti conseguenti e che una particolare attenzione deve essere rivolta, a suo avviso, alle problematiche delle zone di confine, onde evitare contaminazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2521\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2522\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri

favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, a propria firma (pubblicato in allegato), sul disegno di legge n. 2521 (rendiconto 2015).

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare su entrambe le proposte di parere favorevole del relatore Dalla Tor. Fa presente che il quadro economico complessivo è positivo, anche grazie agli effetti dell'Expo di Milano dello scorso anno, e che vi sono problematiche attinenti al comparto, che sono all'attenzione del Governo, tra cui l'accorpamento del Corpo forestale e la gestione delle "quote latte".

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2521 e lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2522.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che lo schema di parere contrario sul disegno di legge n. 2521 (rendiconto 2015), presentato dalla senatrice Donno, risulta conseguentemente precluso.

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DI GOVERNO N. 331 (ADOZIONE STATUTO DEL CREA) E N. 332 (PIANO TRIENNALE PER PIANO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA DEL CREA)*

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) sottolinea la necessità, in relazione agli atti del Governo n. 331 e n. 332, di svolgere un approfondimento conoscitivo mediante l'audizione del Commissario straordinario del CREA.

Le senatrici [ALBANO](#) (*PD*) - relatrice sull'atto del Governo n. 332 - e [CANTINI](#) (*PD*) - relatrice sull'atto del Governo n. 331 - fanno a loro volta presente che l'audizione del Commissario straordinario del CREA potrebbe fornire utili elementi di valutazione.

Il presidente [FORMIGONI](#) assicura che si attiverà in tal senso.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 22 settembre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521**

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015" (A.S. 2521), per quanto concerne le parti di competenza, considerato che:

come riportato dalla Corte dei Conti, i residui di stanziamento al 31 dicembre 2015 risultano più che raddoppiati rispetto all'anno 2014, evidenziando un minor utilizzo di risorse che oltre ad indicare una sovrastima del fabbisogno preoccupa circa la capacità di programmazione del Ministero in relazione agli obiettivi da conseguire;  
ancora permangono situazioni debitorie pregresse relative al Corpo forestale dello Stato senza che il

provvedimento in parola ne dia dettaglio, ed appare inoltre necessaria una razionalizzazione dell'uso e gestione degli immobili del Corpo forestale stesso;

da un esame delle spese per centri di responsabilità si evidenzia che all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari è assegnato solo il 3,3 per cento delle dotazioni definitive, assegnazione che appare insufficiente rispetto alle reali necessità di tutela dei prodotti e alla onerosità delle procedure atte ad espletare i controlli;

non si dà evidenza dei trasferimenti, in termini di tutela delle denominazioni, che il Ministero esegue nei confronti dei consorzi di tutela per la difesa dei prodotti certificati;

risulta che il Ministero abbia erogato contributi, tra l'altro, alla società Expo Spa per 6 milioni di euro impiegando anche altre risorse per progetti, concorsi, strumenti di promozione per i quali sono stati utilizzati 10 milioni di euro originariamente previsti per la «terra dei fuochi» e che tale spostamento di risorse per azioni di promozione già beneficiarie di altri fondi appare inopportuno;

per quanto concerne il programma "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale", la Corte dei conti osserva che il Programma di sviluppo rurale nazionale, approvato dalla Commissione europea nel novembre 2015 per un importo di 2,1 miliardi, non è stato ancora avviato del tutto, anche se sono stati individuati i potenziali beneficiari dei contributi. La nuova programmazione 2014-2020, pertanto, ha visto il pagamento solo di 18 milioni di euro nel 2015 da parte degli organismi pagatori diversi da AGEA;

con riferimento alla soppressa società *ex* Agensud le cui funzioni sono state trasferite al Ministero, non è chiaro se la Regione Sicilia potrà beneficiare dei finanziamenti per gli investimenti in opere irrigue a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;

non è precisata la situazione contabile riferita al recupero del prelievo supplementare delle campagne 1995-2009 e risulta che, a fronte di un ammontare pari a 1,34 miliardi di euro, solo 4,8 milioni di euro risultano ad oggi recuperati;

in materia di ippica, si rileva una inefficiente rendicontazione dei fondi a disposizione. La stessa relazione, sul punto, evidenzia che "nel triennio 2013-2015 sono stati impiegati i fondi a disposizione pari a 439,7 milioni, dei quali rendicontati ad oggi poco più di 200 milioni",

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 22/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016  
221ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE DELIBERANTE*

[\(2144\)](#) **Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Discussione e approvazione)

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri. Ricorda anche che in sede referente erano stati ritirati tutti gli emendamenti e ordini del giorno. Specifica quindi che il testo oggetto della discussione è quello proveniente dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica.

La Commissione conviene.

Il presidente [FORMIGONI](#) constata che non vi è alcuna richiesta di nuova presentazione di

emendamenti e ordini del giorno. Avverte quindi che la Commissione può procedere alla votazione dei singoli articoli e successivamente del disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento, che reca misure attese dalla filiera produttiva della canapa, auspicando che tutte le forze politiche possano esprimersi favorevolmente sullo stesso.

Il vice ministro OLIVERO apprezza l'impegno del relatore e di tutti i Gruppi parlamentari per giungere all'approvazione del disegno di legge in discussione, che tende al rilancio del processo produttivo della canapa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva l'articolo 1 all'unanimità.

In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati all'unanimità gli articoli 2 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [RUTA](#) (*PD*)), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto finale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione il disegno di legge n. 2144 nel suo complesso.

La Commissione unanime approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) illustra il provvedimento in esame, evidenziando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Richiama, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione) che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di duenuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Segnala che sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone

montane(articolo 21, comma 1).

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizio tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

Evidenzia che l'articolo 4-ter (Modifiche al testo unico delle accise) prevede che alcole bevande alcoliche sono esenti dall'accisa - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, lettera h)).

Sottolinea che viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche (articolo 28 del Testo unico delle accise - TUA). In primo luogo, si chiarisce che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale. Si stabilisce quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. Inoltre, il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove - oltre al requisito della funzionalità agli impianti - la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. In tali ultime due ipotesi viene previsto il rilascio di apposita licenza. E' rimodulata la misura della cauzione dovuta in relazione alla gestione della merce in deposito fiscale (lettera i)).

Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra (articolo 35 TUA) al fine, tra l'altro, di affidare la determinazione dei metodi di rilevazione del grado Plato (misura cui è commisurata l'accisa) ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, nonché di modificare la disciplina relativa all'installazione di misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione. Precisa che il condizionamento della birra può essere effettuato anche in appositi opifici di imbottigliamento, gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Tale possibilità viene consentita alle fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri (in luogo degli attuali due). Sono inoltre elevate le soglie di tolleranza per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito (lettera l)).

Evidenzia che per quanto riguarda invece il vino (che in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (lettere m) e n)).

L'articolo 5 (Dichiarazione integrativa a favore) estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli (comma 1).

L'articolo 5-bis (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA) prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 13 (Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare), al comma 1 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

I commi 2-4 dell'articolo 13 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati.

È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano (comma 2-*bis*).

Con riferimento ai contratti di vendita a rate con riserva della proprietà stipulati da ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a un notaio, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti in questione. Il verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile (comma 4-*bis*).

Evidenza che sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta "Banca delle terre agricole", o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto (commi 4-*ter* e 4-*quater*). Sono considerate nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con riserva della proprietà *ex* articolo 1523 del codice civile (comma 4-*quinqüies* e 4-*sexies*).

Nessuno chiedendo di intervenire la relatrice [BERTUZZI](#) (PD) si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2144  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa  
**Titolo breve:** *filiera canapa*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 162 \(pom.\)](#)

Esito: Non  
ostativo

13 settembre 2016

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 51 \(pom.\)](#)

Esito: Non  
ostativo

20 settembre 2016

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 620 \(ant.\)](#)  
2 agosto 2016

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

Esito: Contrario **su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 345 \(pom.\)](#)  
4 maggio 2016

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

Esito: Favorevole

[N. 347 \(pom.\)](#)  
11 maggio 2016

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 67 \(pom.\)](#)  
20 settembre 2016

**Sottocomm. pareri**

Esito: **Rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

Esito: Favorevole

[N. 68 \(pom.\)](#)  
21 settembre 2016  
**Sottocomm. pareri**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 21 \(ant.\)](#)

1 marzo 2016

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

[N. 26 \(ant.\)](#)

3 maggio 2016

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

Commissione parlamentare questioni regionali

13 gennaio 2016  
(ant.)

Esito: Favorevole  
con condizioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016  
162ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
[TORRISI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(2470) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime ([n. 321](#))**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016  
**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[ALBERTINI](#)**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5ª Commissione:*

**[\(2521\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015*, approvato dalla Camera dei deputati**

**[\(2522\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.**

*alla 9ª Commissione:*

[\(2144\)](#) ***Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi: parere non ostativo.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016**  
**620ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, nonostante i numerosi solleciti la relazione tecnica non è ancora stata integrata da parte dell'amministrazione competente nel merito al fine di dimostrare che la gestione dei beni alimentari confiscati oggetto dell'articolo 6 del provvedimento, non comporti un onere per la pubblica amministrazione. Chiede pertanto di poter disporre di maggior tempo per consentire agli uffici di valutare l'eventuale integrazione che dovesse pervenire dal Ministero per le politiche agricole e forestali, osservando che, se tale relazione fosse stata prodotta durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, la procedura sarebbe risultata molto più snella.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se esistano dei casi in cui la gestione di beni confiscati, anche non alimentari, sia risultata non onerosa per lo Stato.

Il vice ministro MORANDO precisa che proprio tale aspetto dovrebbe essere chiarito nell'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi sospeso.

***(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

L'esame è quindi sospeso.

***(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una relazione tecnica che attesta il carattere ordinamentale dell'emendamento 6.0.100. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Concorda infine con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/3, 6.0.100/4 e 6.0.100/5.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima."

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale ([n. 308](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Olivero ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le condizioni poste dalla V Commissione della Camera sono state pienamente recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la proposta 4.1 in relazione alla compatibilità del carattere obbligatorio dei controlli previsti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 10 del provvedimento. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul fatto che non ci siano osservazioni da avanzare sul testo, atteso che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati per recepire le condizioni poste dalla V Commissione risolvono i problemi di natura finanziaria esistenti in origine.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene priva di effetti onerosi la proposta 4.1 in quanto le attività ulteriori da essa previste possono essere svolte dagli organismi già esistenti a legislazione vigente. Concorda, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, mentre segnala, in aggiunta alle osservazioni formulate dal relatore, che l'emendamento 2.1 appare in contrasto con la normativa europea e quindi suscettibile di produrre oneri in relazione al rischio di apertura di procedure di infrazione.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 7.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1375) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti )

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, si osserva la necessità di aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e delle relative coperture, di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 1. Peraltro l'eventuale approvazione degli emendamenti della relatrice 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) verrebbe incontro a tale esigenza. Rimane, in ogni caso, necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la possibilità di realizzare una copertura sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) quale quella proposta nel corso dell'anno 2016 e a regime per gli anni successivi.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 2.1 (in quanto realizza la medesima copertura) e le riformulazioni 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) le quali, una volta appurata la praticabilità della copertura sul Fondo già citato, andrebbero approvati entrambi per coordinare onere e copertura.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice, in particolare sull'esigenza di condizionare il parere non ostativo sul testo, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), al fine di superarne i problemi di ordine finanziario. Esprime, pertanto, per quanto riguarda gli emendamenti, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.0.1, pur non ascrivendo alla proposta effetti finanziari diretti.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**

(Parere alla 4ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sui nuovi emendamenti 2.0.100 (analogo all'emendamento 2.0.1 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 1.100 e 01.1 (testo 2) (sul cui testo originario la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100, confermando così il parere già reso alla Commissione di merito su analogo emendamento. Mette quindi a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.100, su cui esprime pertanto parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 01.1, riferisce che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente nel merito non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto non appare in grado di escludere che si possono determinare contenziosi futuri e quindi conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100 e 01.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.100."

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) sollecita l'esame dell'Atto di Governo n. 313, in materia di riordino della disciplina processuale della Corte dei conti, che ritiene particolarmente rilevante.

Il PRESIDENTE conferma l'interesse della Commissione ad esaminare lo schema di decreto prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale )

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, illustrandone in particolare la parte riguardante l'articolo 6 in cui si conferma che la devoluzione dei prodotti alimentari confiscati non è suscettibile di determinare significative perdite di gettito per l'erario poiché la natura e la deperibilità dei beni in questione non consentono una facile commercializzazione né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari a un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Di conseguenza, i ricavi derivanti dalla vendita di tali beni sono stati sino ad ora di modesta entità. La relazione tecnica è stata pertanto positivamente verificata.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.0.1, 9.200 e 17.1.

Segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6 e 16.7. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 3.5, 3.203, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 5.1, 10.0.200, 11.4, 11.5 e 15.7.

Fa altresì presente che occorre valutare, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, le proposte 3.202, 3.204, 8.5, nonché l'emendamento 9.15 per un eventuale previsione di un parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito ai provvedimenti onerosi e alle richieste di relazioni tecniche, precisando tuttavia che secondo gli uffici nessuna relazione tecnica sarebbe in grado di determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 16.6 e 16.7.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.5 e 3.203. Evidenzia che gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26 fanno ricorso al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), che tuttavia contiene le risorse non sufficienti a far fronte agli emendamenti stessi.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 3.5.

Il vice ministro MORANDO precisa che la proposta 3.5 sostituisce alla facoltà di donazione, un obbligo, da cui derivano degli oneri per i soggetti coinvolti, i quali, poi, potrebbero chiederne ristoro allo Stato.

Quanto alle proposte 11.4 e 11.5, chiarisce che individuano le coperture attraverso "tagli lineari" che a questo punto dell'anno sono di difficile attuazione. Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 3.13, 5.1 e 10.0.200, mentre il parere è contrario sull'emendamento 15.7.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 15.7, precisando che l'onere sarebbe a carico dei soggetti donatori.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la disposizione appare in ogni caso onerosa anche in relazione all'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale. Ritiene perlomeno necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli elementi più problematici della proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.202, 3.204 e 8.5, fa presente che il parere non ostativo dovrebbe essere condizionato alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 9.15.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dai chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7. Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore [LAI](#) (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica, illustra una proposta di parere non ostativo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla mancata determinazione nella relazione tecnica della proiezione decennale degli oneri connessi all'assunzione di mille unità di personale, prevista dalla legge di contabilità per le spese pluriennali afferenti al personale.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica determina l'onere relativo all'anno 2017 precisando che si tratta della previsione di un onere a regime, oltre a specificare che dalle procedure di assunzione e di ricorso alla mobilità sono attesi dei risparmi ancorché non quantificati.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede di integrare il parere esplicitando che dalle procedure di assunzione ci si attendono dei risparmi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## **1.4.2.4. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 345 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016**  
**345ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Maurizio ROMANI](#)  
*indi della Presidente*  
[DE BIASI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento è finalizzato al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa, in quanto tale coltura è ritenuta funzionale alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché utilizzabile in sostituzione di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

La nuova normativa in questione - che si applicherebbe alle coltivazioni delle «varietà ammesse», iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - riguarda una molteplicità di settori e impieghi: coltivazione e trasformazione, incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, produzione

di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

La nuova normativa proposta riguarda anche gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni.

In particolare, in tema di controlli, si stabilisce che il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a svolgere le necessarie attività di verifica, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Quanto ai livelli di THC ammessi negli alimenti, è previsto che alla relativa definizione provveda il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Per ciò che attiene alla tutela del consumatore, si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la promozione del riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa.

In conclusione, il relatore esprime il convincimento che si debbano razionalizzare e semplificare le attività di controllo, ponendo queste ultime in capo ad un'unica autorità, così da assicurarne lo svolgimento in tempi certi e da evitare sovrapposizioni e aggravii per gli operatori.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MATURANI \(PD\)](#) reputa condivisibile l'auspicata razionalizzazione del sistema dei controlli, dal momento che le pur necessarie attività di verifica devono essere rese compatibili con l'esigenza di non penalizzare la produttività del comparto in questione.

Il senatore [Maurizio ROMANI \(Misto-Idv\)](#) osserva che l'articolo 4 del disegno di legge sembra caratterizzato da un'impostazione già in linea con gli auspici del relatore e della precedente oratrice: il Corpo forestale dello Stato è individuato quale autorità deputata all'effettuazione dei necessari controlli, fatto salvo, naturalmente, lo svolgimento di interventi della polizia giudiziaria (su segnalazione o nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2224\)](#) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

[\(1134\)](#) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

[\(1648\)](#) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva anzitutto che il testo base in esame offre risposte attese da più di un decennio ed è nel complesso suscettibile di una valutazione positiva, aumentando le garanzie e le tutele per i professionisti del settore sanitario e assicurando, al contempo, risarcimenti in tempi rapidi e certi ai pazienti danneggiati.

Soggiunge che il Paese ha bisogno di un aggiornato quadro normativo di riferimento in una materia che, per la dimensione del contenzioso che la caratterizza, ha assunto sempre maggiore rilevanza, con le correlate problematiche legate alla medicina difensiva.

E' inoltre necessario, a suo avviso, garantire un sistema adeguato di gestione del rischio clinico, esigenza che il testo in esame soddisfa attraverso l'opportuna creazione di centri regionali per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente.

Sottolinea che è destituita di fondamento l'opinione di quanti ritengono che il testo in esame sia sbilanciato a favore dei professionisti: esso è volto in realtà a costruire un nuovo equilibrio e un nuovo rapporto tra medico e paziente. Peraltro, va considerato che oltre il 98 per cento del contenzioso che ogni anno caratterizza il settore sanitario si conclude con provvedimenti che non accertano responsabilità in capo al personale medico sanitario.

Riguardo al tema delle linee guida, reputa che il testo trasmesso dalla Camera debba essere oggetto di interventi migliorativi.

Auspica un ripensamento anche in merito alla differenziazione tra la natura (extra contrattuale) della responsabilità dei professionisti e quella (contrattuale) delle strutture, nonché in merito alla disciplina dell'azione di rivalsa.

Segnala altresì, tra gli aspetti meritevoli di un supplemento di riflessione, le conseguenze degli accordi extra giudiziali conclusi dalle aziende con i pazienti e la disciplina delle coperture assicurative, che continuano a non riguardare i danni cagionati da *deficit* gestionali e organizzativi delle aziende.

In conclusione, dopo aver espresso apprezzamento per la disposizione concernente le cosiddette auto assicurazioni, formula l'auspicio che l'esame del Senato possa consentire di introdurre miglioramenti nel testo, che ribadisce peraltro essere sostanzialmente condivisibile e idoneo a consentire un allineamento dell'Italia rispetto agli ordinamenti europei più avanzati in tema di responsabilità dei professionisti sanitari.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) sottolinea che il testo base in esame non concerne solo la responsabilità professionale degli operatori sanitari ma riguarda anche e soprattutto la sicurezza del paziente: si riserva di presentare proposte emendative per chiarire la *ratio* del disegno di legge sin dal titolo del provvedimento.

Per ciò che attiene alle linee guida, pone in rilievo che queste ultime hanno un fine di orientamento culturale, essendo da intendersi come strumenti di aiuto nelle decisioni e non già come regole da applicare pedissequamente. Pur rendendosi conto che tale configurazione non risponde alle aspettative della magistratura e di alcune autorità sanitarie, segnala che essa è tuttavia coerente con le indicazioni della *evidence based medicine* e conforme al convincimento radicato tra i medici: una normativa che non tenesse conto di ciò rischierebbe di provocare un rigetto nel mondo medico e di porsi in contrasto con la letteratura scientifica in materia.

Ritiene che la qualità delle linee guida sia legata al rigore metodologico nella fase di elaborazione - che dovrebbe essere aperta alla partecipazione di una pluralità di esperti e di rappresentanti di

organizzazioni dei pazienti e dei *caregivers* - e alla *governance* dei conflitti di interesse che possono influenzare il percorso di formazione delle raccomandazioni cliniche.

Segnala, in particolare, che il processo di produzione delle linee guida ha nell'indipendenza dei singoli partecipanti all'elaborazione la principale garanzia di qualità: tale condizione dovrebbe essere garantita da un percorso trasparente e aperto ad ogni possibile verifica.

Ritiene che, per poter disporre di linee guida adeguate, sia necessario riavviare un programma nazionale in materia, coordinato da un ente terzo (Istituto superiore di sanità o AGENAS) e con adeguata partecipazione di esperti in assenza di conflitti di interesse: nell'ambito di tale programma si dovrebbe pervenire alla formulazione di bozze di raccomandazioni, da sottoporre a consultazione pubblica prima dell'adozione formale.

Per quanto concerne la gestione del rischio, esprime il convincimento che le attività di *risk management* e le attività dei comitati di valutazione sinistri debbano essere sinergiche e finalizzate al miglioramento continuo delle prestazioni, con un approccio sistematico e sistemico, nonché caratterizzato da un processo gestionale trasversale e multidisciplinare.

Osserva come la vulnerabilità del processo possa essere ridotta solo attraverso un continuo monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni, in un'ottica di prevenzione delle perdite.

In conclusione, si sofferma sull'importanza degli strumenti di tracciabilità delle prestazioni erogate, anche come supporto probatorio dell'avvenuto corretto adempimento; nonché sull'importanza dell'appropriata gestione del consenso informato.

La senatrice [PADUA](#) (PD), dopo aver rivolto espressioni di ringraziamento al relatore, rileva che il testo in esame pone rimedio a questioni ormai annose ed è soprattutto volto a ristabilire il rapporto di fiducia tra malato e professionista sanitario, messo in crisi dalla diffusione di una impropria concezione antagonistica di tale relazione.

Osserva che la gestione degli eventi avversi è assai più agevole se tra operatore e paziente si è instaurato un rapporto all'insegna dell'alleanza terapeutica.

Quanto alla necessaria tutela delle persone danneggiate da errori sanitari, ritiene che essa sia adeguatamente garantita dalla possibilità di azione diretta, per responsabilità contrattuale, nei riguardi della struttura sanitaria: appare opportuno, in tale ottica, un supplemento di riflessione sull'opportunità di mantenere anche la possibilità di azione diretta, per responsabilità *extra* contrattuale, nei riguardi del professionista sanitario.

Richiama infine l'attenzione sugli aspetti problematici connessi al nuovo ruolo attribuito alle linee guida: si tratta di strumenti certamente utili, ma occorre evitare che possano essere lesivi dell'autonomia dei professionisti sanitari, ciò che avverrebbe qualora si attribuisse loro valenza precettiva; va altresì tenuta presente la condizione di criticità organizzativa delle strutture, particolarmente acuta in alcune aree del paese, che potrebbe rendere in alcuni casi assai arduo per il professionista uniformarsi alle raccomandazioni cliniche codificate.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore [BIANCO](#) (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia anzitutto la Presidente, per l'articolata istruttoria condotta dalla Commissione, e gli oratori intervenuti, per la qualità degli spunti forniti.

In merito al testo base in esame, evidenzia che esso presenta due caratteristiche rimarchevoli: è frutto di una iniziativa parlamentare ed è stato inserito dal Governo all'interno del DEF appena esaminato dalle Camere, a riprova del carattere strategico delle innovazioni da esso introdotte.

Ciò premesso, osserva che la Camera ha svolto un lavoro notevole, licenziando un testo che, anche alla

luce delle audizioni svolte in questo ramo, offre risposte sistematiche e organiche ad una pluralità di problematiche che toccano interessi diversificati e sensibili.

Nondimeno, è dell'avviso che il testo sia migliorabile in alcuni punti specifici.

Riguardo al tema delle linee guida, osserva come sia problematico raggiungere un equilibrio condiviso, in quanto da un punto di vista giuridico emerge la necessità di regole certe, anche in un'ottica processuale, ma al contempo, da un punto di vista medico e scientifico, vi è l'esigenza di non coartare l'autonomia del professionista sanitario nell'applicazione delle raccomandazioni cliniche.

In proposito, ritiene cruciale soprattutto chiarire le competenze e le metodologie nell'elaborazione delle linee guida, mantenendo un ruolo di garanzia in capo ad un ente terzo e chiarendo quali siano i requisiti che devono essere posseduti dalle società scientifiche ai fini del concorso alla formazione delle raccomandazioni cliniche oggetto di codificazione.

In tema di responsabilità civile, ha maturato il convincimento che il doppio binario delineato dalla Camera (responsabilità contrattuale in capo alla struttura, *extra* contrattuale in capo al professionista, con possibilità di azione diretta nei confronti di entrambi tali soggetti) non sia la soluzione migliore tra quelle possibili: si mantengono così i professionisti sanitari in prima linea, sul fronte giudiziario, con possibilità di condanne anche per colpa lieve, e si determinano al contempo rilevanti problematiche sul versante assicurativo, attesa la necessità di reperire costose polizze "primo rischio".

Riguardo alla disciplina della rivalsa, reputa opportuno mantenere il ruolo della Corte dei Conti in riferimento alle condotte dei professionisti operanti all'interno di strutture pubbliche o convenzionate: militano a sfavore della devoluzione al giudice ordinario, introdotta dalla Camera, sia ragioni di ordine costituzionale e tecnico giuridico sia considerazioni di merito, essendo inopportuno creare un inedito contenzioso che vedrebbe contrapposti le direzioni delle strutture e i professionisti che operano all'interno di queste ultime.

In merito alla previsione dell'autoritenzione del rischio, quale alternativa all'assicurazione delle strutture, esprime il convincimento che si tratti di una disposizione condivisibile, ma meritevole di aggiustamenti finalizzati a garantire la solvibilità (in tema di fondo rischi, accantonamenti per competenza, esclusione da esecuzione forzata, copertura da parte del fondo di garanzia).

Infine, per ciò che attiene alla disciplina concernente i consulenti tecnici d'ufficio e i periti, segnala l'opportunità di rinforzare le disposizioni finalizzate ad assicurare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, considerato che gli elaborati peritali sono cruciali nei processi per responsabilità sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50*



## 1.4.2.4.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 347 (pom.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016**  
**347ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore **AIELLO** (AP (NCD-UDC)), anche alla luce degli interventi svolti nel corso del dibattito, propone di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [GAETTI](#) (M5S), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

#### IN SEDE REFERENTE

[\(2016\)](#) *Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

[\(647\)](#) *GIRO ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*

[\(671\)](#) *Donatella MATTESINI ed altri. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti: rispetto al testo, il parere è favorevole, a condizione di una riformulazione dell'articolo 1, comma 3, concernente le modalità di copertura degli oneri finanziari (condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione); rispetto agli emendamenti, il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti 1.3 e 2.1, sui quali è stato espresso nulla osta.

Fa rilevare che, alla luce del parere di cui ha appena dato atto, la maggior parte delle proposte emendative, ivi comprese diverse di quelle a firma della Relatrice, non potrebbero essere approvate se non andando in contrario avviso rispetto al pronunciamento della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, che sia opportuno un momento di riflessione circa le modalità procedurali più idonee per la prosecuzione dell'*iter*: l'alternativa è tra l'ottemperare integralmente al parere della 5ª Commissione, creando così le condizioni per il trasferimento alla sede deliberante e quindi per licenziare il testo in tempi relativamente brevi, sia pure in una formulazione non pienamente soddisfacente; e il procedere alla conclusione dell'esame in sede referente disattendendo, ove ritenuto necessario, le indicazioni della Commissione bilancio, affidando la decisione finale all'Assemblea.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

La senatrice [BIANCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede al sottosegretario De Filippo di esprimere il punto di vista del Ministero della salute circa i problemi finanziari rilevati dalla Commissione bilancio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che in questa sede il sottosegretario De Filippo rappresenta il Governo.

Il sottosegretario DE FILIPPO fa presente che il problema fondamentale è rappresentato dalla incerta quantificazione degli aventi diritto alle provvidenze, in base alle proposte emendative presentate. Saggiunge che le criticità sono principalmente legate all'introduzione nel testo del riferimento al nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco Talidomide e le lesioni o le infermità, quale criterio discrezionale ulteriore rispetto all'anno di nascita del danneggiato. Ritiene auspicabile poter disporre di un lasso di tempo aggiuntivo per svolgere approfondimenti che consentano di superare le contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) esprime stupore per le ragioni ostative testé rappresentate: ritiene che il bacino dei potenziali aventi titolo alle provvidenze sia comunque assai ristretto, con un impatto finanziario modesto, e che non manchino gli strumenti tecnici per una stima, sia pure di massima, ove vi sia la volontà politica di offrire risposte a persone gravemente danneggiate che non hanno sin qui avuto l'attenzione che meritano da parte dello Stato.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) fa proprie le considerazioni svolte dalla precedente oratrice.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) manifesta apprezzamento per la disponibilità e i toni del Sottosegretario ed auspica che, all'esito dei prefigurati approfondimenti, risulti possibile licenziare un provvedimento che non mortifichi le aspettative delle persone danneggiate. Si augura che il Governo non si trincerò dietro le valutazioni della Commissione bilancio e annuncia sin da ora che, nell'impossibilità di approvare emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo, il proprio Gruppo stenterebbe a prestare il proprio assenso ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare che la Commissione bilancio ha il dovere di compiere valutazioni sugli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al proprio parere, sulla scorta degli elementi di conoscenza forniti dal Governo.

Il senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime stupore per la situazione di stallo venutasi a creare su un provvedimento così sensibile ma concorda con la Presidente circa la valutazione dell'operato della Commissione bilancio. Dopo aver segnalato che la posizione dell'Istituto superiore di sanità, sentito informalmente nel corso dell'istruttoria, non risulta in linea con quella del Ministero della salute, formula l'auspicio che, attraverso un'assunzione di responsabilità politica, sia possibile superare le prospettate criticità di carattere tecnico-finanziario, che altrimenti finirebbero con il prevalere, impedendo di dare risposte doverose alle istanze delle persone danneggiate.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) ritiene poco credibile che vi siano insormontabili difficoltà di ordine tecnico alla individuazione della platea dei potenziali beneficiari delle provvidenze, sottolineando come, in ogni caso, non possa che trattarsi di numeri esigui. È dell'avviso che sia comunque inopportuno deliberare un testo evidentemente lacunoso al solo fine di concludere rapidamente l'*iter* in conformità alle indicazioni della Commissione bilancio. Sarebbe eventualmente preferibile, a suo giudizio, chiamare l'Aula a pronunciarsi su un testo accettabile sul piano etico e politico, sebbene oggetto di valutazioni critiche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime il convincimento che le problematiche siano soprattutto sottese all'introduzione nel testo del riferimento al nesso di causalità, e alla previsione delle relative modalità di accertamento.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) ribadisce che, essendovene la volontà politica, esistono metodi per stimare, quanto meno all'interno di un determinato *range*, gli effetti dell'ampliamento dell'ambito applicativo.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (*PD*), dopo aver richiamato le indicazioni a suo tempo fornite dall'Istituto superiore di sanità, esprime l'avviso che non si possa rinunciare ad un equo ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione delle provvidenze, anche al fine di evitare disparità di trattamento che potrebbero esporre la normativa a censure di incostituzionalità.

Segnala che l'emendamento 1.4 a propria firma, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prevede, al fine dell'accertamento del nesso causale, la sottoposizione degli interessati a giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163.

Rimarcata la rilevanza sociale del provvedimento in esame, si riserva di valutare l'opportunità di rassegnare le dimissioni da Relatrice, qualora non dovessero essere sciolti i nodi finanziari che precludono, allo stato, il miglioramento del testo.

La [PRESIDENTE](#) rileva che non sembrano sussistere le condizioni per le dimissioni dall'incarico ricevuto, dal momento che l'orientamento che sta emergendo dal dibattito è del tutto in linea con le posizioni delle Relatrice.

La senatrice [MATURANI](#) (*PD*), nel fare proprie le considerazioni svolte dai precedenti oratori, ribadisce che è opportuno svolgere un supplemento di riflessione per superare le problematiche di ordine finanziario, senza che queste ultime possano in ogni caso costituire un ostacolo assoluto alla volontà politica di ampliare, per ragioni di equità, la platea degli aventi titolo alle provvidenze.

La senatrice [MATTESINI](#) (*PD*) rimarca che il numero dei soggetti coinvolti dall'ampliamento dell'ambito applicativo è comunque esiguo e conseguentemente modesti sono gli effetti di aggravio sulle finanze pubbliche. Saggiunge che la rinuncia di fatto al miglioramento di un provvedimento quale quello in esame, sulla scorta di considerazioni di carattere meramente tecnico finanziario, costituirebbe un assai improvvisto precedente.

La [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara così concluso il dibattito incidentale e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto all'esito delle interlocuzioni politiche propedeutiche al superamento delle prospettate criticità di ordine finanziario.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione è convocata in seduta antimeridiana nella giornata di domani, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi (avvio della fase di illustrazione degli emendamenti). Ritiene, per il momento, di mantenere in programma la suddetta seduta, riservandosi di procedere a una sconvocazione in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.5. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## 1.4.2.5.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 67 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016  
**67ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi: rinvio dell'espressione del parere.

*alla 5ª Commissione:*

**(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2522\)](#) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati>: rinvio dell'espressione del parere.

## 1.4.2.5.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016  
**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

[\(2144\)](#) **Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

*alla 5ª Commissione:*

[\(2521\)](#) **Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2522\)](#) **Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016**, approvato dalla Camera dei deputati >: parere favorevole.



## **1.4.2.6. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 01/03/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

MARTEDÌ 1 MARZO 2016  
**21ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa,**  
approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo con osservazione

*alla 1ª Commissione:*

**(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni**

**(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana**

**(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere**

**(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche**

**(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche**

**- e petizione n. 765 ad essi attinente : esame congiunto. Parere favorevole con osservazione**

## **1.4.2.6.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 03/05/2016**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016  
26ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[CARDINALI](#)**

*Orario: dalle ore 12,45 alle ore 12,55*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9ª Commissione:*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi: parere non ostativo su emendamenti.

